STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "VALDOTV"

Titolo 1 DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO

Art. 1 - Denominazione e sede

E' costituita, nel rispetto del Codice Civile della legge 383/2000 e della normativa in materia, l'Associazione di Promozione Sociale denominata "Valdo Tv", con sede in via Erizzo, 43 nel comune di Valdobbiadene. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 - Scopi e finalità

L'Associazione è senza fini di lucro, opera senza discriminazione di nazionalità, politica o religione e svolge attività di promozione e utilità sociale.

L'Associazione ha come finalità l'informazione locale, nazionale ed internazionale, la promozione del territorio e dei suoi prodotti, la diffusione di notizie e della cultura locale, la comunicazione, la formazione, il marketing, il Web, produzioni radiofoniche e televisive, il design, l'editoria, l'organizzazione di seminari, corsi ed eventi sportivi, culturali e artistici collegati alla realizzazione e promozione di video, reportage, rubriche, interviste e quant'altro riguardi l'utilizzo e la diffusione di sistemi audiovisivi. Il perseguimento di tali scopi potrà avvenire attraverso attività divulgative, informative, formative, di consulenza e quant'altro dovesse risultare necessario a conseguire lo scopo prefissato. L'Associazione dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, organi politici ed amministrativi, e anche nei confronti di aziende pubbliche e private e delle organizzazioni sindacali. In particolar modo la suddetta associazione è volta al:

- recupero, restauro e salvaguardia di materiale audiofonico e audiovisivo nelle originali edizioni italiane (programmi e serie tv, sigle televisive, doppiaggi, spot e jingle pubblicitari);
- pubblicazione di articoli, saggi brevi, riviste o libri, su supporto cartaceo o telematico;
- pubblicazione di opere musicali o audiovisive (cd, 45 giri, dvd, ecc.);
- realizzazioni di video, interviste, servizi video, rubriche video, cortometraggi, lungometraggi, serie tv, informative riguardo eventi di pubblico interesse in ambito locale, provinciale e regionale.
- organizzazione di convegni e manifestazioni, intesi come strumento di formazione e valorizzazione delle energie e potenzialità culturali in questo campo, momenti di elaborazione originale di idee, concetti e istanze di arricchimento della sfera culturale;
- organizzazione di mostre-scambio, mostre-mercato, mostre in generale
- istituzione di corsi di formazione atti allo scopo;
- stipulazione di convenzioni con enti pubblici o privati, fornendo tutte le garanzie richieste, per il raggiungimento dello scopo associativo;
- accesso, ove lo ritenga o sia necessario, a finanziamenti pubblici o privati, fornendo tutte le garanzie che saranno richieste, al fine di raggiungere gli scopi associativi;
- esercizio, in via residuale e senza scopi di lucro, di attività di natura commerciale volta all'autofinanziamento, nel pieno rispetto delle normative amministrative e fiscali vigenti.

Strumenti essenziali al raggiungimento dei suddetti obiettivi saranno i siti internet aderenti al circuito web ValdoTv.

L'Associazione ha facoltà di organizzare, anche in collaborazione con altri enti, società e associazioni, manifestazioni culturali connesse alle proprie attività, purché tali manifestazioni non siano in contrasto con l'oggetto associativo, con il presente Statuto e con l'Atto Costitutivo.

Le attività di cui sopra sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti.

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo.

Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione.

Titolo 2 ENTRATE, PATRIMONIO ASSOCIATIVO E QUOTE

Art. 3 - Patrimonio e Risorse dell'Associazione

Le risorse economiche per lo svolgimento delle attività dell'Associazione derivano da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) donazioni e contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, di Regioni, di enti o di istituzioni pubblici anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) introiti derivanti dalle iniziative associative;
- h) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Nel rispetto della natura non commerciale e delle sue finalità non lucrative, l'associazione potrà dotarsi di un sistema contabile.

Art. 4 - Divieto distribuzione utili

L'Associazione non ha scopo di lucro e gli eventuali utili conseguiti dovranno essere utilizzati per il conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione stessa. Si fa divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Le cariche non saranno remunerate.

Art. 5 - Esercizio associativo

L'esercizio associativo dell'Associazione è annuale e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo, che deve essere approvato entro 30 giorni dalla data di

presentazione.

Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell'Associazione.

La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione, purché a spese del richiedente.

Art. 6 - Quota associativa

L'entità della quota associativa è definita annualmente dal Consiglio Direttivo tenuto conto delle attività previste.

Il termine di pagamento segue l'esercizio associativo.

Decorsi 15 giorni da esso, il Segretario invierà un sollecito agli associati che non hanno rinnovato la quota. Trascorsi 30 giorni, l'Associato sarà escluso automaticamente.

La quota associativa è intrasmissibile.

Art. 7 - Scioglimento e devoluzione

L'Associazione si può sciogliere:

- 1. su delibera dell'Assemblea Straordinaria nel caso in cui la somma degli Associati Fondatori e degli altri associati sia inferiore a 3;
- 2. su delibera del Consiglio Direttivo.

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio, dopo la liquidazione, verrà devoluto a finalità di utilità sociale.

Titolo 3 GLI ASSOCIATI

Art. 8 - Composizione dell'Associazione

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche, enti e associazioni che per il loro oggetto sociale, per la loro attività di lavoro, studio, svago, interesse culturale, siano interessate all'attività dell'Associazione medesima e ne condividano gli scopi e le finalità.

Tutti gli associati svolgono la loro attività a titolo gratuito, fatto salvo rimborso documentato e autorizzato dal Consiglio Direttivo.

Gli associati sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, ne sostengono l'attività mediante il versamento della quota associativa ordinaria annuale, stabilita dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 - Diritti dell'associato

Tutti gli associati hanno il diritto di essere informati e partecipare alle attività dell'Associazione. Gli associati hanno diritto di eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi.

Art. 10 - Doveri dell'associato

Ciascun associato svolge la propria attività nell'Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali. In particolare deve:

a) rispettare le norme contenute nell'Atto Costitutivo, nello Statuto, in tutte le deliberazioni dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo e negli eventuali Regolamenti;

- b) tenere una condotta irreprensibile ed evitare qualsiasi comportamento in spregio al decoro dell'Associazione o dei suoi rappresentanti;
- c) pagare la quota associativa stabilita annualmente, entro il termine stabilito dagli art. 5 e 6 del presente Statuto;
- d) cooperare al raggiungimento delle finalità per cui l'Associazione si è costituita, sotto il coordinamento del Consiglio Direttivo.

Gli associati, aderendo all'Associazione, dichiarano di accettare il presente Statuto e i Regolamenti della stessa.

Art. 11 - Criteri di ammissione dell'associato

Per ottenere la qualifica di associato, ogni aspirante deve presentare domanda direttamente a uno dei membri del Consiglio Direttivo, consegnandola in formato cartaceo o a mezzo posta elettronica all'indirizzo <u>info@valdotv.it</u>.

Il richiedente, per poter essere ammesso, dichiara, in sede di domanda, di non appartenere ad alcuna attività politica, sindacale o di altro tipo che possa compromettere o danneggiare la credibilità, l'integrità e l'imparzialità dell'Associazione o degli altri associati.

Il Consiglio Direttivo si esprimerà in merito alla domanda di ammissione entro 60 giorni dalla data di presentazione della stessa, comunicando il proprio parere a mezzo verbale, telefonico oppure attraverso posta elettronica. In caso di parere positivo, l'associando verserà la quota associativa entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 12 - Recesso, esclusione e decesso dell'associato

Il rapporto associativo potrà interrompersi per effetto del recesso, dell'esclusione o del decesso dell'associato.

L'associato potrà recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo in carta semplice firmata. Il recesso avverrà istantaneamente.

L'associato potrà essere escluso dall'Associazione per i seguenti motivi:

- a) per morosità, in caso di mancato pagamento della quota associativa;
- b) per ripetute violazioni e infrazioni delle norme dello Statuto, nonché di quanto disposto dal Consiglio Direttivo per il corretto raggiungimento degli scopi associativi;
- c) per aver tenuto un comportamento tale da recare danno o gettare discredito sull'Associazione, sui suoi rappresentanti e suoi associati.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, con possibilità di appello entro 30 giorni dalla delibera.

In tutti i casi di interruzione del rapporto associativo la quota associativa non potrà essere restituita, né può essere trasmessa. L'associato perde automaticamente e immediatamente tutti i diritti, doveri, qualifiche e cariche associative.

Titolo 4 ORGANI ASSOCIATIVI

Art. 13 - Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

a) l'Assemblea degli Associati;

- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

Tutte le cariche associative sono a titolo gratuito.

Titolo 5 ASSEMBLEA

Art. 14 - Assemblea

L'Assemblea degli Associati è l'organo deliberante dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa si può riunire in sessione ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria, composta da tutti gli associati, è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del programma di attività e dei rendiconti consuntivi entro 15 giorni dalla data stabilita per l'assemblea. La convocazione avverrà attraverso una o più delle seguenti modalità:

- a) comunicazione scritta diretta;
- b) affissione nella sede associativa dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno;
- c) con qualsiasi altro mezzo idoneo (incluso quello telematico).

L'assemblea deve essere convocata in caso di necessità e/o di domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati. L'assemblea può riunirsi anche al di fuori della sede associativa e/o attraverso l'ausilio di strumenti telematici.

L'Assemblea Straordinaria viene convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o venga richiesto da almeno un terzo degli associati.

Hanno il diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati che abbiano versato l'importo stabilito per la quota annua associativa.

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti nei 120 giorni precedenti l'assemblea.

L'assemblea è presidente del Direttivo o da un suo delegato. Dalle riunioni di assemblea si redige il relativo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Le assemblee sono validamente costituite e deliberano a maggioranza secondo le disposizioni previste dall'articolo 21 del Codice Civile.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza più uno dei voti degli associati presenti o rappresentati. Solo in caso di parità il voto del Presidente ha prevalenza.

Art. 15 - Compiti dell'Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria ricopre poteri di carattere programmatico e di indirizzo della vita associativa, pertanto delibera:

- a) sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione;
- b) sull'approvazione annuale del rendiconto economico e finanziario dell'Associazione;
- c) sul bilancio consuntivo;

- d) sulla nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo;
- e) su quanto proposto dal Consiglio Direttivo, che non debba essere deciso dall'Assemblea Straordinaria.
- f) sull'approvazione di eventuali Regolamenti interni;
- g) su ogni oggetto a essa competente per legge.

Art. 16 - Compiti dell'Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria delibera:

- a) sulla scadenza forzata prima dei termini naturali del Consiglio Direttivo;
- b) sullo scioglimento dell'Associazione, la relativa messa in Liquidazione e la nomina del Liquidatore.

Per quanto non stabilito espressamente all'interno del presente Statuto, si rinvia alle disposizioni del codice civile vigenti in materia di associazioni non riconosciute.

Art. 17 - Verbalizzazione

Le discussioni e deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario; in caso di assenza del suddetto, si provvederà a eleggerne uno temporaneo tra gli associati presenti. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Ogni associato ha il diritto di consultare il verbale e trarne copia, purché a sue spese.

Art. 18 - Delibere Assembleari

Sia l'Assemblea Ordinaria che l'Assemblea Straordinaria possono deliberare validamente solo su argomenti inseriti all'ordine del giorno.

Le Assemblee Ordinaria e Straordinaria deliberano a maggioranza più uno sull'insieme degli associati presenti.

Il voto verrà espresso verbalmente.

Titolo 6 CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19 - Nomina e composizione

Il Consiglio Direttivo è composto da un massimo di 9 membri. E' composto da associati eletti attraverso il voto espresso dalla maggioranza dei componenti l'Assemblea. Potranno candidarsi tutti coloro che abbiano compiuto la maggiore età, previa domanda scritta, 15 giorni prima dell'Assemblea Ordinaria. Verranno eletti i candidati che riceveranno il maggior numero di preferenze. In caso di parità verrà indetta un'ulteriore votazione tra i due candidati che avranno conseguito il maggior numero di preferenze.

Il Consiglio rimarrà operativo per 3 anni e potrà essere rieletto. Esso è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazione alcuna. A esso, inoltre, spetta la convocazione dell'assemblea.

Il Consiglio affianca il Presidente e il Segretario nella direzione e amministrazione dell'Associazione secondo le linee di programma deliberate dall'Assemblea degli Associati e conformemente agli scopi dell'Associazione.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri in carica, e comunque almeno una volta all'anno per la predisposizione del rendiconto e la fissazione della data di convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del medesimo.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole alla maggioranza dei presenti; in caso di parità il voto di chi presiede ha prevalenza. E' ammessa la delega esclusivamente ad altro membro del Consiglio. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in assenza del quale verrà preposto alle funzioni del medesimo un delegato. In assenza di entrambi, sarà presieduto dal consigliere più anziano nominato all'uopo.

Dalle riunioni del Consiglio verrà redatto il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 20 - Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione:

- a) presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea;
- b) convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie;
- c) è legittimato a resistere in giudizio e a trattare con le autorità giudiziarie e amministrative.

In caso di dimissioni del Presidente del Consiglio Direttivo, questi nominerà un nuovo Presidente, entro e non oltre 7 giorni dalla comunicazione della rimozione del soggetto di cui sopra.

Art. 21 - Segretario

Il Segretario verbalizza le decisioni prese nelle Assemblee degli Associati e del Consiglio Direttivo.

Il Segretario collabora con il Presidente per la progettazione di tutta l'attività dell'Associazione. Vigila sulla condotta degli associati rispetto alle direttive dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni. Il Segretario è il responsabile del registro degli Associati; provvede ad aggiornarlo, comunicando le dimissioni e le esclusioni degli Associati esistenti e vigilando sul pagamento delle quote associative. Il Segretario è tenuto ad aggiornare il Presidente e i Consiglieri sullo stato dei progetti dell'Associazione in qualunque momento venga richiesto. Il Segretario, d'accordo con il Consiglio Direttivo, ha la facoltà di creare appositi comitati operativi, ognuno coordinato da un Responsabile Aggiunto, allo scopo di meglio organizzare e articolare le attività dell'Associazione, di cui possono far parte anche associati non rientrati negli organismi direttivi.

La carica di Segretario cessa contestualmente all'attività del Consiglio da cui è stato nominato. Egli potrà essere rimosso su delibera a maggioranza più uno del Consiglio Direttivo. In tal caso rimarrà in carica fino alla nomina di un nuovo Segretario, che avverrà entro e non oltre 7 giorni.

Art. 22 - Competenze e convocazione del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo compete l'ordinaria amministrazione dell'Associazione, l'organizzazione e la direzione tecnica delle attività istituzionali, l'organizzazione interna. Il Consiglio Direttivo potrà predisporre appositi comitati che seguiranno i vari aspetti organizzativi ed esecutivi dei settori di loro competenza.

Entro il mese di dicembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo approverà il bilancio consuntivo.

Art. 23 - Delibere del Consiglio

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza più uno di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti, il voto del Presidente avrà prevalenza. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se alla riunione prende parte la maggioranza dei consiglieri. Le riunioni del Consiglio Direttivo e le relative delibere devono essere verbalizzate dal Segretario o, in sua assenza, dal consigliere anagraficamente più anziano. I verbali del Consiglio Direttivo dovranno essere messi a disposizione degli associati che ne faranno richiesta al fine di estrarne copia, purché a spese del richiedente.

Titolo 7 NORME FINALI

Art. 24 - Rinvio

Per quanto non stabilito espressamente all'interno del presente statuto, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile vigenti in materia di associazioni non riconosciute.